

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il riscatto dell'impianto del Piottino

(del 22 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo del 31 maggio 1928 è stata accordata alle società « Société pour l'industrie de l'aluminium » in Neuhausen ed « Officine elettriche ticinesi » in Bodio la concessione di utilizzare tutte le acque del Ticino e dei suoi affluenti di destra da Rodi a Lavorgo per produrre energia.

Il 29 ottobre 1929 la Società dell'alluminio ha notificato la sua rinuncia alla concessione in favore delle Officine elettriche ticinesi: rinuncia accettata dal Consiglio di Stato che, con risoluzione 10 dicembre 1929, ha autorizzato il trasferimento della concessione alle Officine elettriche ticinesi (OFELTI).

Nell'aprile 1936 le OFELTI si sono fuse con la Società Aarburg e Affoltern, dando vita alla nuova società Aar e Ticino S.A. di elettricità in Olten-Bodio, detta ATEL, alla quale è stata trasferita la concessione del Piottino con risoluzione governativa del 14 luglio 1936.

Mediante decreto legislativo 22 gennaio 1934 le concessioni della Biaschina, del Tremorgio e del Piottino sono state unificate, « fino alla scadenza della concessione della Biaschina, 3 agosto 1951 ». A partire da questa data, l'unificazione è cessata, e sono tornate applicabili ad ogni concessione le disposizioni del rispettivo decreto (art. 12).

Alla concessione del Piottino sono pertanto applicabili attualmente unicamente le disposizioni del decreto legislativo del 31 maggio 1928 (detto in seguito decreto).

L'art. 9 del decreto ha fissato la *durata* della concessione come segue:

« La concessione è data per un periodo di 40 anni, decorrente dall'apertura dell'esercizio.

Alla scadenza, la concessione, salvo il caso dell'art. 10, sarà rinnovata per un periodo uguale ed a condizioni uguali, compresa la tassa di concessione, che sarà nuovamente versata ed il cui importo sarà uguale a quello del primo periodo ».

L'art. 10 del decreto ha accordato al Cantone il diritto di *riscattare* l'impianto alla scadenza del 40mo anno di esercizio alla seguente condizione:

« Il Cantone può riscattare l'intero impianto alla scadenza del 40mo, 50mo, 60mo, 70mo anno di esercizio, mediante preavviso di 5 anni, ed alle seguenti condizioni:

1. *Costruzioni fisse* (esclusi gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio).

Il prezzo è uguale al *costo* di impianto (vedi art. 12), meno un *ammortamento* di 1 $\frac{1}{4}$ % per ciascun anno, decorso dalla fine del 15mo anno in poi. Per gli ampliamenti e rinnovamenti eseguiti dopo il compimento dell'impianto, il prezzo è uguale al costo meno l'am-

mortamento dell' 1 ¼ % per ogni anno decorso dalla fine del 15mo, successivo all'impianto o rinnovamento.

Il costo di quelle costruzioni che sono scomparse o rese inservibili viene dedotto.

2. *Installazioni elettriche e macchinario*, comprese le turbine, installazioni mobili, che servono a prendere, addurre o condurre vie l'acqua, edifici d'amministrazione ed abitazioni di servizio, facenti parte dell'impianto, impianti di distribuzione.

Come prezzo sarà versata un'*equa indennità*, la quale non supererà in ogni caso il valore reale.

3. Ogni divergenza o controversia fra il concedente e il concessionario sarà decisa inappellabilmente da tre arbitri designati, il primo dal Consiglio di Stato, il secondo dai concessionari, ed il terzo, con funzione di presidente, dal presidente del Tribunale federale ».

Per assicurare un esatto accertamento del *costo dell'impianto*, l'art. 12 del decreto ha prescritto quanto segue :

« I concessionari devono fornire al Consiglio di Stato, entro due anni dal compimento dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenti sul prezzo del riscatto.

Analogamente si procederà quando all'impianto vengano fatte delle aggiunte o degli ampliamenti.

Quelle spese che non siano state giustificate al Consiglio di Stato entro due anni, non verranno prese in considerazione per determinare il prezzo del riscatto.

Nelle spese di costo verranno computati tutti gli sborsi che i concessionari avranno avuto per la costruzione degli impianti, comprese le spese di progetto e direzione dei lavori, le espropriazioni, gli interessi scalari e le spese di concessione ».

L'impianto del Piottino è stato costruito negli anni dal 1928 al 1932. E' entrato in esercizio il 1. *maggio 1932* : ciò risulta dal decreto 22 gennaio 1934 (art. 7), accettato dalla concessionaria.

Conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 del decreto di concessione, la concessionaria ha notificato al Consiglio di Stato il costo complessivo dell'impianto alla data del 30 settembre 1933, suddiviso, per il calcolo del prezzo di riscatto, nelle due categorie prescritte dall'art. 10 :

a) costruzioni fisse	Fr. 14.952.802,99
b) installazioni elettriche e macchinario	Fr. 4.555.940,01
Costo totale dell'impianto	Fr. 19.508.743,—

Con risoluzione del 20 dicembre 1934 il Consiglio di Stato ha preso atto che, al 30 settembre 1933, le spese di costo dell'impianto ammontavano a franchi 19.508.743,—, suddivise come sopra, riservando l'aggiunta delle spese risultanti dall'espropriazione dei diritti d'acqua sulla Piumogna e sulla Roggia del Cabbio e dalla sistemazione delle fogne comunali a Faïdo.

Dal 1933 in poi sono stati eseguiti numerosi ampliamenti ed aggiunte, rinnovamenti e sostituzioni.

I principali sono :

- la costruzione del bacino di compenso a Rodi ;
- la costruzione della presa per l'immissione della Piumogna ;
- l'installazione di un terzo gruppo (turbina ed alternatore) nella centrale di Lavorgo, e di una terza condotta forzata ;
- la costruzione dell'impianto di acqua industriale ;
- gli ampliamenti della sottostazione per l'installazione di un secondo trasformatore e l'inserimento della linea ad alta tensione del Lucomagno ;
- la posa del cavo telefonico Bodio - Lavorgo - Rodi ;
- l'acquisto di case per il personale.

La concessionaria ha comunicato ogni anno, al Consiglio di Stato, la specifica delle opere ed installazioni eseguite dopo il 1933, con l'indicazione del loro costo. I dati riassuntivi sono stati pubblicati nei rendiconti annuali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, senza commenti, oppure con la menzione : i dati presentati son in esame ; le rispettive contabilità sono da controllare ; sono riservate le risultanze del controllo e simili.

La concessionaria ha comunicato anche l'importo pagato per la espropriazione dei diritti d'acqua a Faido ammontante a Fr. 496.642,—.

Complessivamente, secondo le notifiche della concessionaria, il costo dell'impianto è salito, al 31 marzo 1966, all'importo seguente :

a) per costruzioni fisse	Fr. 19.378.064,99
b) per installazioni elettriche e macchinario	Fr. 10.686.100,35
Costo totale al 31 marzo 1966	<u>Fr. 30.064.165,34</u>

L'impianto del Piottino è entrato in esercizio il 1. maggio 1932. La concessione, accordata per un periodo di 40 anni decorrenti dall'apertura dell'esercizio, scade il 30 aprile 1972.

Giusta l'art. 9 cpv. 2 del decreto, la concessione sarà rinnovata per un periodo uguale ed a condizioni uguali, se il Cantone non riscatta l'impianto. Il Cantone può riscattare l'impianto alla scadenza del 40.mo anno, mediante *preavviso di cinque anni*. Il preavviso deve perciò essere notificato alla concessionaria al più tardi entro il 30 aprile 1967.

Il termine « preavviso » potrebbe far pensare ad un avviso seguito da una conferma successiva. Non è il caso qui. Il preavviso previsto dal decreto è l'atto con cui il Cantone notifica alla concessionaria la decisione di effettuare il riscatto, alle condizioni e con gli effetti stabiliti dall'atto di concessione. E' quindi una notifica definitiva.

La decisione di riscattare l'impianto presuppone la decisione di non accordare il rinnovo della concessione e di utilizzare in proprio le acque. Secondo l'art. 9 del decreto, il rinnovo può essere negato solo « nel caso dell'art. 10 », e cioè soltanto se il Cantone decide di riscattare per sè l'impianto. Il Cantone non può negare il rinnovo della concessione per concedere le acque a terzi.

La decisione di rifiutare il rinnovo della concessione, e di utilizzare in proprio le acque, spetta all'Autorità cantonale competente in materia di concessioni, la medesima che ha accordato la concessione del Piottino nel 1928, ossia il Gran Consiglio.

La decisione comporta l'*obbligo* di riscattare l'impianto e di pagare il prezzo fissato all'atto di concessione. Questo prezzo ammonta a milioni di franchi: il decreto di riscatto deve quindi essere sottoposto al referendum facoltativo (art. 57 cpv. 2 della Costituzione).

Per legge, spetta all'*AET* di «disporre delle acque che il Cantone decide di utilizzare in proprio» (art. 2 cpv. 2 della legge istitutiva dell'*Azienda elettrica ticinese*). Spetta pure all'*AET* di provvedere al loro sfruttamento, in modo da assicurare la copertura del fabbisogno d'energia del paese. L'*AET* deve perciò assumere gli impianti oggetto di riscatto pagandone il prezzo.

Lo Stato autorizza la spesa e garantisce gli impegni dell'*AET*. L'autorizzazione è data dal Gran Consiglio. Così si è fatto per il riscatto della Biaschina e del Tremorgio, e per la costruzione dei nuovi impianti dell'*AET*.

Il decreto legislativo del 23 dicembre 1958, concernente l'utilizzazione delle acque della Biaschina e del Tremorgio, prescrive infatti:

- che l'utilizzazione avviene tramite l'*AET*;
- che l'*AET* deve pagare, in corrispettivo, la tassa di concessione di un milione e la tassa d'esercizio di Fr. 450.000,— all'anno;
- che l'*AET* «è tenuta ad assumere *in proprio* ogni onere verso lo Stato e verso terzi derivante dallo sfruttamento di dette acque».

Conformemente a questo obbligo l'*AET* ha pagato, coi propri mezzi, l'indennità accordata all'*ATEL* per il riscatto della Biaschina e del Tremorgio, per il complessivo importo di Fr. 9.100.000,—.

Il medesimo obbligo figura nel «decreto legislativo concernente la costruzione da parte dell'*AET* dell'impianto della Nuova Biaschina», del 19 dicembre 1961. Perciò la spesa per la costruzione dell'impianto deve essere pagata dall'*AET*: altrettanto le spese di esercizio.

Ovviamente, gli impianti riscattati o costruiti a spese dell'*AET* figurano all'attivo del suo conto patrimoniale, e gli impegni contratti per il loro pagamento al passivo del conto.

Per quanto concerne le acque del *Piottino*, la convenienza di utilizzarle in proprio, e quindi di non rinnovare la concessione e di riscattare l'impianto, è evidente.

L'impianto è stato costruito ai prezzi del 1928 - 1932: è costato allora 19,5 milioni di franchi.

Con le opere e spese successive il costo dell'impianto è salito, secondo le notifiche della concessionaria, all'importo attuale di 30 milioni circa.

Qual'è il prezzo di riscatto?

Il decreto di concessione ha indicato in modo preciso come esso deve essere calcolato, secondo quali criteri e norme. Queste norme rappresentano la concorde volontà delle parti. Le parti avevano il diritto di farlo (art. 54 LFUA); la loro volontà, espressa nell'atto di concessione, fa stato (art. 67 e 69 LFUA).

Secondo queste disposizioni, «l'intero impianto» deve essere riscattato. Al momento del riscatto occorrerà quindi fissare, in primo luogo, il *comprensorio* dell'impianto: stabilire cioè quali opere e cose fanno parte di esso, sono elementi necessari per il suo razionale sfruttamento, e quali no. Per alcune l'appartenenza all'impianto dovrà essere discussa con la concessionaria; per esempio: le case di abitazione per il personale; la linea ad alta tensione Lavorgo - Bodio; il cavo telefonico Bodio - Lavorgo - Rodi, specie per il tratto Bodio - Lavorgo; l'impianto per l'acqua industriale.

Secondo l'art. 10, « il costo di quelle costruzioni che sono scomparse o rese inseribili viene dedotto ». Bisognerà quindi allestire l'inventario esatto delle opere e cose da riscattare, e verificarne lo stato.

Fissato il comprensorio dell'impianto e l'inventario delle cose da riscattare, occorrerà stabilire il loro costo effettivo. L'esame sarà fatto sulla base delle notifiche inoltrate annualmente dalla concessionaria. Sarà un esame materiale, non formale. Formalmente non v'è dubbio che i dati notificati saranno conformi alle iscrizioni contabili.

Talune poste rappresentano tuttavia una valutazione della concessionaria.

Secondo l'art. 12 cpv. 4 del decreto, nelle spese di costo sono da computare, oltre gli sborsi avuti per la costruzione degli impianti, anche « le spese di progetto e direzione dei lavori, le espropriazioni, gli interessi scalari e le spese di concessione ».

La concessionaria ha conteggiato le spese di progetto e direzione dei lavori in ragione del 10 % del costo dell'impianto; la medesima percentuale è stata applicata alle aggiunte successive. Si tratta evidentemente di una valutazione. Nella procedura di riscatto della Biaschina, questa percentuale è stata tuttavia ritenuta superiore ai valori usuali, e quindi ridotta.

Come spesa di concessione, l'ATEL ha conteggiato la *tassa di concessione* nell'importo di Fr. 900.000,—. La cifra è esatta. Tuttavia, se il Cantone avesse voluto riferirsi a questo sborso, avrebbe detto: « la *tassa di concessione* », che è il termine esatto, e non « le spese di concessione ».

In concreto la cosa non ha importanza per la determinazione del prezzo di riscatto. Al momento del riscatto infatti, fine aprile 1972, la concessionaria avrà utilizzato le acque del Piottino per l'intera durata della concessione: la *tassa di concessione* dovrà pertanto essere interamente ammortizzata. Lo prova il fatto che, per utilizzare ulteriormente le acque del Piottino, la concessionaria dovrebbe pagare nuovamente la *tassa di concessione* e nel medesimo importo (art. 9 cpv. 2). La posta va quindi stralciata.

Accertato il costo effettivo dell'impianto, la spesa dovrà essere ripartita fra « costruzioni fisse » e « installazioni elettriche e macchinario », a sensi dell'art. 10, diverse essendo le norme applicabili per il calcolo dell'ammortamento e del deprezzamento.

- Per le *costruzioni fisse*, l'art. 10 cifra 1 ha prescritto un ammortamento del 1,25 % per ciascun anno decorso, dopo il 15.mo anno dall'esecuzione della singola opera.

Per l'impianto iniziale, terminato il 1. maggio 1932, l'ammortamento sulle costruzioni fisse ammonterà quindi, alla scadenza della concessione, al 31,25 % (1,25 % x 25 anni).

L'ammortamento complessivo è ovviamente minore per le costruzioni eseguite negli anni successivi, minore essendo il numero degli anni di ammortamento.

- Per le *installazioni elettriche ed il macchinario*, l'art. 10 cifra 2, ha stabilito che sarà versata, come prezzo di riscatto « un'equa indennità, la quale non supererà in ogni caso il *valore reale* ».

Nella causa relativa al riscatto della Biaschina e del Tremorgio i periti hanno indicato come deve essere calcolato il valore reale: il Tribunale federale ha confermato la loro opinione. Non vi è quindi motivo per dipartirsene qui.

Secondo i periti, bisogna prendere come punto di partenza il prezzo di costo degli oggetti da riscattare; quindi rivalutarli secondo gli indici di rincaro; poi procedere alla svalutazione, in ragione dell'usura e del deprezzamento tecnico, cominciando tuttavia non dal 16.mo, ma dal primo anno d'esercizio e tenendo conto della probabile durata d'uso d'ogni categoria d'oggetti (linee

ad alta tensione, turbine, alternatori, macchinario alle prese, paratoie, tubazioni e condotte d'acqua, edifici d'amministrazione e abitazioni di servizio, ecc.). Si ottiene così il valore reale.

Dedotto dal costo l'ammortamento prescritto per le costruzioni fisse, e stabilito il valore reale delle installazioni elettriche e del macchinario, l'importo che risulta dalla loro addizione rappresenta il prezzo di riscatto da pagare.

Sarebbe evidentemente prematuro e fuori luogo voler indicare già oggi in dettaglio le opere da includere nel comprensorio e nell'inventario, il loro costo effettivo, la data della messa in opera e la durata d'uso, i coefficienti di rivalutazione e svalutazione applicabili ad ogni singola categoria, e precisare il prezzo di riscatto.

L'analisi non potrebbe essere oggi definitiva, poichè non si conoscono le modificazioni che interverranno nelle costruzioni e nel macchinario da oggi al 1972, nè l'aumento dei costi in questo periodo, nè lo stato dei beni al momento del riscatto.

L'analisi del resto dovrà essere fatta con la concessionaria. Non è improbabile che possa condurre ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

In caso di divergenza deciderà un collegio di tre arbitri, designati, il primo dal Consiglio di Stato, il secondo dalla concessionaria, e il terzo, con funzione di presidente, dal presidente del Tribunale federale (art. 9 e 10 del decreto).

Ai fini della decisione da prendere, basterà dire che, secondo i calcoli eseguiti dai nostri periti, — applicando alle costruzioni fisse gli ammortamenti previsti dal decreto di concessione, e stimando il valore reale delle installazioni elettriche e del macchinario secondo i criteri approvati dal Tribunale federale nella sentenza del 18 ottobre 1963, pur includendo nel comprensorio taluni beni di discutibile appartenenza all'impianto — il prezzo di riscatto non dovrebbe raggiungere i 2/3 del costo complessivo dell'impianto come sopra indicato, riservate beninteso imprevedibili aggiunte o modificazioni da oggi al 1972.

A questo importo i periti sono giunti, stimando il prezzo di riscatto delle costruzioni fisse al 70 % del costo iniziale ; ; quello delle installazioni elettriche e del macchinario al 50 % ; e quello complessivo ai 2/3 del costo totale dell'impianto.

Ciò significa applicare ad un impianto già sfruttato per 40 anni un ammortamento totale di 1/3.

Al prezzo di riscatto dovuto in base all'atto di concessione, il riscatto del Piottino è evidentemente conveniente.

Avvenuta l'assunzione dell'impianto, l'ammortamento non potrà certo continuare a questo ritmo : di un terzo in quaranta anni. La disposizione di cominciare l'ammortamento a partire dal 16.mo anno, e di applicare poi un tasso dell'1,25 % all'anno, per cui occorrerebbero altri 80 anni per ammortizzare interamente l'impianto, può essere spiegata solo con le condizioni di allora : quando cioè una parte notevole della produzione rimaneva invenduta per parecchi anni, non esistevano gli elettrodotti per trasportare l'energia sul mercato confederato e l'energia estiva di supero non poteva essere utilmente smerciata. I tempi sono mutati : oggi, tutta la produzione viene venduta, sin dal primo esercizio. E' perciò nell'interesse dell'AET di ammortizzare rapidamente questo impianto, vecchio già di 40 anni. Vi saranno altresì miglioramenti da apportare all'impianto riscattato. Notevolmente maggiori saranno infine le spese di esercizio, dato il rincaro delle merci e del danaro, l'aumento delle tasse, dei contributi, ecc.

Tuttavia, siccome la produzione dell'impianto è di 300 milioni di kWh nell'anno medio, (di cui il 40 % di energia invernale), anche tenendo nel debito conto gli oneri predetti e un rapido ammortamento, il costo medio dell'energia dovrebbe oscillare fra cts. 1,1 e 1,3 al kWh.

Questa cifra non abbisogna di commenti. Dimostra la straordinaria convenienza del riscatto.

Il riscatto del Piottino è uno strumento indispensabile per l'approvvigionamento del paese in energia a prezzi competitivi, e quindi per l'avvenire dell'AET.

Com'è noto, quando venne creata l'AET, tutti i Comuni del Cantone, senza impianto proprio, erano legati da una convenzione di *privativa* con l'azienda di distribuzione della rispettiva zona, che sola poteva fornire l'energia nel Comune, esclusa l'AET.

A loro volta le aziende di distribuzione — meno quella di Bellinzona — erano vincolate dai contratti stipulati con la ATEL a comperare da essa tutta l'energia di complemento, non proveniente cioè dai propri impianti.

Non erano rimasti all'AET che tre utenti: l'Azienda elettrica comunale di Bellinzona, che serve il Bellinzonese, e le due industrie di Bodio. Il loro fabbisogno, tuttavia, non assorbita che la *metà* della produzione della Biaschina e del Tremorgio, riscattati dal Cantone. Occorreva trovare acquirenti per la rimanente metà. Si giunse perciò ad un accordo con le aziende di distribuzione, nel senso che l'AET lasciava ad esse la fornitura dell'energia all'*utente*: in corrispettivo, le aziende di distribuzione si obbligavano a comperare dall'AET tutta l'energia di *complemento*.

Invero questo obbligo era già stato imposto alle aziende comunali di Bellinzona e di Lugano dai decreti di concessione della Morobbia e della Verzasca: ma non era stato imposto alla Sopracenerina; questa lo assunse contrattualmente, dapprima per la zona-*nord*, comprendente le tre Valli e la Mesolcina; poi, a valere dal riscatto del Piottino, 1. maggio 1972, anche per la zona-*sud*, comprendente il Locarnese e la Vallemaggia.

Perciò, a partire dal 1972, tutta l'energia di complemento dovrà essere acquistata dall'AET; ma alla condizione ch'essa sia in grado di fornirla a prezzi *competitivi* anche per l'avvenire.

Col riscatto del Piottino, l'AET è in grado di farlo.

Essa disporrà allora della seguente produzione, nell'anno medio:

Nuova Biaschina	380 milioni di kWh
Piottino	300 milioni di kWh
Tremorgio	15 milioni di kWh
Stalvedro	60 milioni di kWh
Nuova Verzasca 1/3	75 milioni di kWh
complessivamente	<u>830 milioni di kWh</u>

Grazie al Piottino, il costo medio della produzione complessiva di questi impianti sarà notevolmente inferiore a quello di ogni altro gruppo di impianti esistenti nel Cantone.

Si calcola che nel 1972 il fabbisogno cantonale sarà di 1.100 milioni di kWh: esso sarà coperto, nell'anno medio, dalla produzione degli impianti esistenti che forniscono energia all'utenza ticinese. Vi sarà, invece, uno scoperto di 250 milioni di kWh nell'anno minimo.

Vi sono le quote del Cantone nella produzione della *Maggia* e del *Blenio*: pari a 360 milioni di kWh nell'anno medio, che saliranno a 420 milioni di kWh nel 1970, quando entreranno in esercizio le centrali della *Maggia II*.

Sinora, l'AET *non* ha ritirato questa energia, dato il suo costo elevato, e perchè il fabbisogno è già coperto. La quota del *Blenio* è stata perciò ceduta ai

Partner sino al 1984, con diritto di ritirarne 1/4. Quella della Maggia è stata pure ceduta ai Partner sino al 1969, col medesimo diritto di ritirarne 1/4. E' attualmente all'esame l'utilizzazione delle quote della Maggia I e II a partire dal 1970.

Ma, anche ritirando *interamente* le quote cantonali nella Maggia e nel Blenio, il fabbisogno cantonale verrebbe coperto per alcuni anni, non *durevolmente*.

Si calcola che nel 1980/81, anche utilizzando le quote Maggia/Blenio, lo scoperto sarà di oltre 400 milioni di kWh nell'anno medio, e di oltre 800 milioni di kWh nell'anno minimo.

E' perciò allo studio la *partecipazione* ad una centrale *nucleare*. Il costo di questa energia è calcolato attualmente a *meno di 3 cts. al kWh*: si ritiene che scenderà ulteriormente, ma i dati definitivi si avranno solo quando saranno entrate in esercizio le centrali atomiche attualmente in costruzione.

Ovviamente vanno aggiunte, al costo dell'energia alla centrale, le spese per il trasporto nel Ticino e le perdite. Tuttavia, con la produzione di basso costo dei propri impianti e con una quota di energia nucleare, non v'è dubbio che l'AET disporrà di un imponente volume di energia per coprire il fabbisogno del Cantone, ed a prezzi *sicuramente competitivi*. Ma il presupposto di ciò è il riscatto del Piottino e l'utilizzazione in proprio delle acque, tramite l'AET.

Con ciò si attua coerentemente la politica di rafforzamento della gestione pubblica degli impianti di produzione e dell'indipendenza dell'Azienda elettrica ticinese, secondo il principio sancito dal Gran Consiglio con il voto decisivo del 23 dicembre 1958 per l'utilizzazione in proprio delle acque del Ticino alla Biaschina e del Tremorgio a Rodi. Aveva avvertito la Commissione speciale delle forze idriche nel suo rapporto dell'11 novembre 1958 che l'esercizio di stato della Biaschina e del Tremorgio doveva essere il primo passo sulla via della ripresa delle forze che costituiscono una tra le maggiori ricchezze del paese.

Nel decreto che stabilisce che le acque sono utilizzate in proprio dallo Stato a mezzo dell'AET, devono essere fissate le tasse di concessione e d'esercizio che essa è tenuta a versare per detta utilizzazione.

Per il Piottino se la concessione fosse stata rinnovata all'ATEL, essa avrebbe dovuto pagare la medesima tassa di concessione, pari a Fr. 900.000,— (art. 9 cpv. 2 del decreto del 1928).

Non si giustifica di far pagare dall'Azienda del Cantone tasse maggiori di quelle dovute da una società privata, e perciò la tassa di concessione viene confermata in Fr. 900.000,—.

La tassa d'esercizio, oggi corrisposta nella cifra di Fr. 416.666,—, viene arrotondata a Fr. 450.000,—. Sarà così in proporzione, tenuto conto della potenzialità (50.000 CV), con la tassa d'esercizio dell'impianto della Nuova Biaschina (franchi 600.000,— per 72.500 CV).

Il Consiglio di Stato, concorde con il Consiglio d'amministrazione dell'AET, propone quindi, nella consapevolezza di servire gli interessi del paese, che il Cantone utilizzi le acque del Ticino al Piottino in proprio tramite l'AET, esercitando il diritto di riscatto nei termini e alle condizioni previste dall'atto di concessione. Vi chiede perciò di dare la vostra adesione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'utilizzazione da parte dello Stato, tramite l'AET, delle acque del Ticino al Piottino, con il riscatto del relativo impianto a partire dalla scadenza della vigente concessione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 novembre 1966 n. 1412 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — A partire dal 1. maggio 1972 le acque del fiume Ticino e dei suoi affluenti di destra da Rodi a Lavorgo saranno utilizzate in proprio dallo Stato del Canton Ticino, tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET), a sensi dell'art. 2 della legge 25 giugno 1958 istituyente l'Azienda elettrica ticinese.

L'utilizzazione è di durata illimitata.

Art. 2. — Di conseguenza la concessione accordata con il decreto legislativo del 31 maggio 1928, che scade il 30 aprile 1972, non sarà rinnovata. L'impianto verrà riscattato alle condizioni ed al prezzo indicati nell'art. 10 del decreto di concessione.

Art. 3. — Il Consiglio di Stato è incaricato di notificare alla concessionaria il preavviso di riscatto entro il 30 aprile 1967.

Art. 4. — L'AET assumerà l'impianto e pagherà il prezzo di riscatto conformemente alle disposizioni dell'atto di concessione. Essa è autorizzata a contrarre un mutuo per l'importo occorrente.

Art. 5. — L'AET è tenuta a versare allo Stato, per l'utilizzazione delle acque del Piottino, le seguenti tasse:

- a) una tassa unica di concessione, dell'importo di Fr. 900.000,—, pagabile in tre rate uguali, la prima al momento dell'assunzione dell'impianto, la seconda entro il 31 maggio 1973, e l'ultima entro il 31 maggio 1974;
- b) una tassa annua d'esercizio di Fr. 450.000,—. Per il 1972 la tassa è dovuta nell'importo di Fr. 300.000,—.

E' riservata la modificazione della tassa d'esercizio a dipendenza di eventuali revisioni della legislazione federale in materia.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

